

CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO

E S T E (PD)

"REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA PER LA GESTIONE E LA
CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE",
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 12.02.1990 E
N. 20 DEL 31.07.2002

NORME PRINCIPALI

Art. 8 – Uso delle opere e degli impianti

L'uso delle opere e degli impianti di scolo, irrigui e promiscui deve avvenire nel rispetto della destinazione d'uso dell'opera, delle norme tecniche, delle norme sulla sicurezza del lavoro e di ogni altra disposizione concernente l'utilizzo di beni appartenenti al demanio, statale e regionale.

Art. 11 – Accesso ai fondi

Il personale consorziale, può accedere al fondo, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari all'attuazione dei suoi compiti.

Il Consorzio è responsabile nei confronti del proprietario del fondo per gli eventuali danni causati dal mezzo e/o dal personale consorziale nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

Quando per garantire l'accesso alle opere consortili, sia necessario realizzare manufatti che mettono in comunicazioni proprietà private diverse, il Consorzio provvederà alla posa di segnaletica indicante l'uso esclusivo del manufatto di attraversamento da parte del personale consortile.

Art. 13 - Sbocchi dei fossi privati e scarichi nei canali consorziali

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consorziale deve essere munito di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione di terra nel recipiente. Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

Lo scarico delle acque reflue, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella canalizzazione consorziale è comunque subordinato alla concessione del Consorzio.

I canoni previsti dal presente Regolamento, verranno ridotti della metà qualora la ditta concessionaria provveda all'installazione di impianti di fitodepurazione in aggiunta ai sistemi convenzionali di depurazione. La validità di tali impianti, e conseguente applicazione del canone agevolato, verrà valutata caso per caso dalla Direzione consortile.

Esula dal presente Regolamento la disciplina degli scarichi di cui all'art. 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 14 - Manovra delle paratoie – Manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consorziale, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, anche durante i servizi di piena, la manovra delle paratoie stesse è effettuata dai privati sotto la propria responsabilità.

Esigenze connesse a stati di piena, possono consentire al personale consortile di imporre o impartire particolari disposizioni in ordine alla manovra delle suddette paratoie.

Invece, le manovre delle paratoie di sbarramento in alveo e di derivazione per uso irriguo sono eseguite dal personale del Consorzio o sotto la vigilanza di tale personale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie private compete ai privati, come stabilito dalla vigente legislazione.

Art. 15 – Zone di rispetto

Lungo entrambi i lati dei canali, indicati nell'elenco allegato 1, sono istituite – in fregio agli stessi – zone di rispetto destinate:

- a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
- c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali perché siano successivamente utilizzati come ammendante agricolo;
- d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali.

Le anzidette zone di rispetto avranno ampiezza, in ogni lato:

- di m. 2 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati);
- di m. 2 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata.

Art. 16 – Compensi e indennizzi

Nessun compenso spetterà ai singoli proprietari interessati:

- per il transito sulle zone di rispetto di mezzi operativi e di personale del Consorzio, od operanti per conto di esso;
- per il deposito sulle zone di rispetto di erbe di sfalcio fondo e sponde canali;
- per il taglio od abbattimento di piante, arbusti, impedimenti in genere, ostacolanti l'operosità dei mezzi meccanici consorziali;
- per il deposito temporaneo del materiale di espurgo dei canali per la loro manutenzione e per il periodo necessario e limitatamente alle zone di rispetto, affinché esso prenda quella consistenza atta allo stendimento sulle campagne circostanti, qualora non abbia caratteristiche tali che ne rendano obbligatoria la consegna alle pubbliche discariche, ovvero l'utilizzo previsto dalla legge.

Nella sola eventualità che per l'effettuazione degli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, si rendesse necessario il transito, ovvero l'occupazione temporanea in corrispondenza ad una fascia di terreno attigua al corso d'acqua, di larghezza superiore a m 2, il Consorzio corrisponderà ai proprietari un indennizzo per il danno eventualmente arrecato, relativamente a detta larghezza di terreno eccedente la fascia di rispetto, al prezzo unitario che sarà fissato annualmente dalla Giunta Consorziale.

Art. 17 – Spazio di rispetto fra le sponde dei corsi d'acqua

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo art. 18, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

Art. 18 – Divieti assoluti

E' assolutamente vietato rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui ai precedenti artt. 3 e 4:

- a) eseguire qualunque piantagione, impiantare siepi, costruire fabbricati, effettuare movimenti di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori, o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini, o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di due metri per le piantagioni e di metri da uno a due per le siepi e per il movimento del terreno, e di metri da quattro a dieci per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;
- b) aprire canali, fossi, eseguire qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori, o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. La distanza non può in alcun caso essere inferiore a metri due, anche quando l'escavazione del terreno sia meno profonda.

I fabbricati, le piante e le siepi esistenti o che per nuova opera realizzata dal Consorzio, risultassero a distanza inferiore a quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b), sono tollerate qualora non rechino pregiudizio. La sostituzione di tali fabbricati, piante e siepi non può essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite;

- c) costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza inferiore a metri cinquanta dal piede degli argini, o delle sponde, o delle scarpate suddette;
- d) aprire cave, temporanee o permanenti, che possano dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere anzidette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- e) eseguire opere o qualsiasi tipo di intervento che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini ed i loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;

- f) ingombrare, totalmente o parzialmente, i canali con getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria o ad inquinamento dell'acqua;
- g) effettuare depositi di terra o di altri materiali entro dieci metri dai corsi d'acqua, che per una qualsiasi circostanza possano esservi trasportate con effetti ingombranti;
- h) ingombrare o depositare materiali sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) bruciare stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle recinzioni ed altre dipendenze delle opere stesse.

Art. 19 – Divieti in caso di mancata concessione o licenza

Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui agli artt. 3 e 4, a chi non ne ha ottenuto la concessione o la licenza a norma dei successivi articoli 21 e 22:

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, di chiuse, di pietraie o di altre opere, da cui possa derivare una alterazione in qualunque modo del libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, negli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni e le alterazioni ai ripari e difese delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altro manufatto ad essi attinenti;
- e) la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi tipo di natante; il passaggio o l'attraversamento con qualsiasi mezzo meccanico di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini ed il transito di animali di ogni sorta;
- f) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua, e loro accessori, e delle strade; l'abbeveramento di bestiame d'ogni specie, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;
- g) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d'acqua, dirette a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acque reflue di case, di opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 18, lett. f);
- h) qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

- i) lo stabilimento di nuove risaie;
- j) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;
- k) l'estrazione di erbe, di ciottoli, di ghiaia, di sabbia e di altri materiali dai corsi d'acqua. Qualunque autorizzazione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta sia riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- l) la costruzione e la realizzazione di ponticelli o di passaggi attraverso i canali e le strade;
- m) la costruzione di nuovi fabbricati a distanza compresa fra metri quattro e dieci dal ciglio di corsi d'acqua consorziali o dall'unghia a campagna di rilevati arginali consorziali o da altre opere consortili;
- n) la ristrutturazione di fabbricati esistenti posti a distanza inferiore a quelle previste al precedente art.18;
- o) la posa in opera di qualsiasi manufatto o di linee di impianti a rete (acquedotti, metanodotti, telefonici, elettrici, ecc) paralleli a scoli, canali di bonifica e canalette irrigue consortili, a distanza non inferiore a metri due e non superiore a metri dieci, a seconda dell'importanza dell'opera consortile.

Art. 21 – Rilascio delle concessioni e delle licenze

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione o licenza - di seguito genericamente "concessione" - deve farne regolare domanda, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda di disegni delle opere stesse, debitamente firmati dal richiedente.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere.

L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, alla Direzione consortile a ciò competente ai sensi dell'art.36 del vigente Statuto del Consorzio. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.

Le concessioni e le licenze, indicate all'art. 20, vengono rilasciate dal Consorzio, come da modelli *allegati* con i *numeri 3 e 4*, su conforme avviso dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio (art. 136 1° comma del R.D. 368/1904).

Art. 40 – Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio

Con l'autorizzazione scritta del Consorzio, i consorziati possono aprire, per lo scolo delle acque dei loro terreni, le necessarie bocche di scarico in corrispondenza alle sponde dei fossi e dei canali delle campagne adiacenti.

I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità stabilite nelle autorizzazioni, adeguati ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio preesistente.

Art. 41 – Irrigazione con acque dei propri fossi

Nei limiti consentiti dal Codice Civile, è pienamente libero ai consorziati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi, non compresi fra quelli di cui agli artt. 3 e 4, purché osservino l'obbligo di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, nonché di provvedere, mediante fossi di scarico, al più sollecito scolo possibile delle acque eccedenti il bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico ⁽²⁾.

Resta stabilito che l'uso irriguo dell'acqua, sia derivata direttamente da opere consorziali che da affossature private, comporta per il privato l'assoggettamento al pagamento del contributo consortile di irrigazione.

Art. 42 – Obblighi generali dei consorziati

I consorziati debbono:

- a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) estirpare tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza di due metri in ogni lato per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi e per altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente gli alberi, i tronchi ed i grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
- i) lasciare agli addetti del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo;
- j) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i manufatti idraulici privati.

⁽²⁾ si ipotizza che i fossi privati siano assimilabili agli invasi, previsti dall'art. 28, 3° c., della L.S. n. 36/1994, e che, quindi, nei loro riguardi non sussista l'obbligo di richiedere licenza o concessione di derivazione d'acqua.

Art. 43 – Obblighi dei proprietari

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

Art. 47 – Surroga del Consorzio ai proprietari inadempienti

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, provvede, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.

Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio.

Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.

Il dirigente dell'Ufficio del Genio Civile Regionale competente per territorio approva i progetti delle opere di competenza privata e la ripartizione dei relativi oneri proposti dal Consorzio, qualora si verifichino i presupposti e secondo le modalità e gli effetti previsti dal presente articolo. Il provvedimento di approvazione deve essere adottato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Consorzio.

Art. 51 – Sanzioni penali: rinvio

I fatti e gli attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 61 – Sanzioni per violazione dell'art. 18

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a 619,75 ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ cfr. art. 61, D.L.vo 30/12/1999, n. 507.

Art. 62 – Sanzioni per violazione dell'art. 19

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 19 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- 1) da €. 8,26 ⁽⁵⁾ a €. 61,97 ⁽⁵⁾ per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 19 o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio;
- 2) da €. 6,20 ⁽⁵⁾ a €. 41,32 ⁽⁵⁾ per avere eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva licenza ai sensi del sopracitato articolo, o per non aver ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio.

Art. 80 – Durata dell'attività irrigua

L'irrigazione dei terreni inclusi nel catasto irriguo del Consorzio ha inizio normalmente dal mese di marzo e cessa entro il 30 ottobre.

Art. 81 – Turni irrigui

Il Consorzio, per esigenze di funzionalità ed economicità di gestione delle reti distributrici e degli impianti di sollevamento, o per scarsità d'acqua, può provvedere ad organizzare turni per l'irrigazione, in relazione a particolari esigenze riscontrate, senza che gli utenti possano chiedere un indennizzo di sorta a causa del procrastinato servizio irriguo.

La comunicazione della turnazione del servizio irriguo, avviene con manifesti pubblici e con avvisi ai Sindaci dei Comuni e alle Organizzazioni Professionali competenti per territorio.

Art. 82 – Doveri dell'utente irriguo

Gli utenti interessati curano la manutenzione delle canalette adacquatrici private tenendole in perfetta efficienza ed espurgandole almeno due volte all'anno, al fine di non recare pregiudizio al servizio irriguo, per i tratti interessanti i terreni di loro proprietà.

In caso d'inerzia o di ritardo dei consorziati, provvederà d'ufficio il Consorzio, previa diffida, con l'addebito della spesa relativa, che sarà posta a ruolo, agli inadempienti.

⁽⁵⁾ v. art. 143, I° c., n. 1 e 3, R.D.L. n. 386/1904; R.D.L. n. 2312/1927; L. n. 603/1961; artt. 101, 113, I° c.; L. n. 689/1981; D.L.vo n. 507/1999, art. 96.

Il Consorzio non sarà tenuto responsabile in nessun caso dei danni arrecati ad altri utenti in conseguenza della ritardata o mancata manutenzione da parte di quelli tenuti ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Gli utenti non possono chiudere completamente il deflusso dell'acqua nei canali e scoli consorziali o nelle affossature private; la quantità d'acqua in esubero rispetto alle esigenze deve poter regolarmente defluire verso altri utenti.

E' tollerata la pratica dell'irrigazione per scorrimento d'acqua mettendo in sommersione i terreni, qualora non rechi pregiudizio all'approvvigionamento idrico delle proprietà latitanti e comunque, previa autorizzazione del personale consortile preposto.

Con riferimento alle sole canalette prefabbricate, è fatto divieto ad ogni utente di immergere la parte aspirante delle pompe nell'alveo delle canalette stesse e ciò al fine di evitare un eccessivo abbassamento del livello dell'acqua nei tratti immediatamente a valle.

E' vietata qualsiasi manovra o attività di regolazione delle chiaviche, dei sostegni, degli impianti di derivazione e dei manufatti consorziali da parte di qualsiasi soggetto; riservandosi tali possibilità operative al solo personale consortile.

L'utente è responsabile di ogni danno arrecato al Consorzio, o agli altri utenti o a terzi per la mancata osservanza delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 83 – Corsi d'acqua utilizzati

I corsi d'acqua in gestione al Consorzio destinati allo scolo delle acque, rientranti fra le opere indicate al precedente art. 2, lettere a) e b), possono essere vivificati durante il periodo estivo con acqua derivata dal Consorzio su concessione dell'autorità competente, a fini irrigui.

Detti corsi d'acqua, unitamente alle canalette prefabbricate, costituiscono la rete di adduzione e distribuzione irrigua del Consorzio.

Art. 84 – Modalità del servizio di irrigazione di soccorso

Per esigenze di economicità e di organizzazione, il Consorzio si riserva di effettuare il servizio irriguo richiesto dagli utenti, entro tre giorni dalla richiesta formulata al personale preposto del Consorzio, con l'esclusione dei giorni non lavorativi.

Le attività del servizio irriguo devono essere programmate in modo da evitare che il personale consortile sia impegnato in corrispondenza dei giorni festivi e prefestivi.

Art. 85 – Interruzioni del servizio di irrigazione di soccorso per eventi di forza maggiore

Trattandosi di irrigazione di soccorso, gli utenti si intendono comunque assoggettati al pagamento del relativo contributo consortile, anche quando si registrino interruzioni del servizio di qualsiasi natura dovuti a eventi imprevedibili di forza maggiore non direttamente imputabili al Consorzio.

In tali circostanze, il Consorzio non sarà tenuto a rimborsare né il contributo irriguo pagato, né alcun danno materiale lamentato dagli utenti.

Art. 86 – Interruzioni del servizio di irrigazione di soccorso per esecuzione di opere consortili

Nel caso eccezionale in cui il Consorzio debba procedere alla esecuzione di opere pubbliche o di interventi non procrastinabili che interessino le strutture o gli impianti di irrigazione, è facoltà del Consorzio sospendere o effettuare il servizio irriguo mediante turni programmati.

Ricorrendo tali evenienze, il Consorzio procederà al rimborso dei soli contributi irrigui pagati dagli utenti che non hanno beneficiato dell'irrigazione, senza che alcuno possa vantare diritti a rimborsi di danni di qualsiasi natura conseguenti alla mancata irrigazione.

Da parte sua, il Consorzio si impegna a segnalare con congruo margine di tempo (ordinariamente con preavviso non inferiore a mesi sei), l'eventuale verificarsi delle condizioni che inducono a sospendere o a turnare il servizio per i motivi sopradetti, mediante comunicazione alle Organizzazioni di Categoria Agricole, alle Amministrazioni Comunali e con affissione di manifesti pubblici.

Art. 87 – Servizio di reperibilità del personale

In corrispondenza con l'inizio del servizio di irrigazione, il Consorzio attiva una squadra di operatori dell'Ente preposti ad intervenire in caso di emergenza, anche nei giorni festivi e prefestivi.

La squadra è coordinata da un Responsabile e può essere attivata anche su segnalazione telefonica da parte di qualsiasi soggetto solo per le attività urgenti e d'emergenza relative al ripristino della funzionalità di impianti irrigui, alla sistemazione di manufatti o alla riparazione di danni a strutture irrigue del Consorzio.

La squadra svolge anche una attività programmata di guardiania.